

## Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1058

**G/1058/1/6**

**BITONCI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;

evidenziato come al secondo articolo, attraverso la riforma del catasto degli immobili, si intenda correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale e che dalla sua introduzione, l'imposta municipale propria ha avuto notevoli e pesanti conseguenze sul sistema della finanza degli enti locali, oltre che un aggravio fiscale particolarmente oneroso per il comparto agricolo;

impegna il Governo:

a considerare la opportunità di escludere dal considerare come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

**G/1058/2/6**

**PANIZZA, BERGER**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che:

nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella attuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a 18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;

a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);

questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee;

i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene

destinata ad altre finalità;

infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;

la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono, inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni,

oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in un'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita,

i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;

dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;

oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento;

paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;

la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere;

considerato inoltre che:

nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1° gennaio 2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti

dalle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;

tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative in ordine alle agevolazioni fiscali sul trasferimento del capitale fondiario già riservato alle figure per le quali i terreni agricoli costituiscono strumento di lavoro e mezzo di sussistenza e in particolare, se intenda promuovere il ripristino delle agevolazioni tributarie previste per i territori montani, così definiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

a valutare, quanto meno, la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, l'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;

a valutare, infine, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.

#### **G/1058/3/6**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

preso atto che la pressione fiscale ha ormai raggiunto livelli in Italia assolutamente insostenibili per i diversi settori economici del Paese, ed è particolarmente gravosa per le PMI;

considerato che l'Italia si posiziona infatti al top della classifica davanti a Danimarca (48,6 per cento), Francia (48,2 per cento) e Svezia (48 per cento). Fanalino di coda Australia (26,2 per cento) e Messico (20,6 per cento);

stimato che si tratta di un record mondiale dell'Italia nella pressione fiscale effettiva che dipende più dall'elevato livello di sommerso economico che dall'elevato livello delle aliquote legali, ma l'Italia si classifica ai vertici della classifica internazionale anche per la pressione fiscale apparente, quella data dal rapporto tra gettito e PIL,

impegna il Governo:

ad istituire un apposito fondo per raccogliere le maggiori entrate provenienti dalla lotta all'evasione fiscale, nonché le eventuali maggiori entrate dovute alla riduzione dell'area dell'erosione fiscale, e comunque eccedenti le risorse da impiegare per finanziare la riforma fiscale, finalizzato a ridurre la pressione fiscale.

#### **G/1058/4/6**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni

per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,  
valutato il provvedimento in discussione;

preso atto che tra le diverse disposizioni ve ne sono alcune attinenti la finanza locale, ovvero la riforma del catasto, e che oggi è particolarmente complessa la situazione finanziaria nella quale si ritrovano gli enti locali;

ricordato come, proprio a causa della gravità della situazione, gli enti locali hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;

stimato come i continui cambiamenti normativi hanno determinato una estrema incertezza nei comuni, molti dei quali, non avendo certezza della norma né del gettito da essa derivante, non hanno ancora potuto elaborare un bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2013 che, così come stabilito dalla attuale norma, dovrebbe essere approvato entro il termine di novembre 2013,

impegna il Governo:

a prevedere, per il prossimo esercizio finanziario, un quadro normativo di finanza per gli enti locali chiaro e coerente con la attuale situazione economica, evitando un nuovo aggravio impositivo sulla finanza locale, ed escludendo continue modifiche normative in ambito di programmazione economico-finanziaria dei medesimi enti.

#### **G/1058/5/6**

BITONCI, BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

ricordato che con tre diverse sentenze, depositate il 13 ottobre 2010, la Corte di cassazione ha affermato il principio che anche i piccoli imprenditori, disciplinati dall'articolo 2083 del codice civile, qualora siano privi di «autonoma organizzazione», sono esclusi dall'assoggettamento all'Irap;

stimato come, secondo i giudici di legittimità, un piccolo imprenditore, dotato di una organizzazione minimale di beni strumentali oppure che non si avvale di lavoro altrui, se non occasionalmente, deve considerarsi escluso dall'Irap,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni atte ad escludere dall'applicazione del tributo quegli imprenditori che non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento all'Irap.

#### **G/1058/6/6**

BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive attraverso disposizioni concernenti il contrasto all'evasione fiscale, il tutoraggio, la semplificazione fiscale e la revisione del sistema sanzionatorio;

ricordato come l'undicesimo articolo reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per un più completo riordino

complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione prevedendo altresì come, in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

**G/1058/7/6**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

evidenziato come tra le diverse norme vi siano anche disposizioni relative ai giochi pubblici, laddove si prevede – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale – la tutela dei minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia, in ragione soprattutto della crescente preoccupazione che questo fenomeno sta determinando tra i cittadini;

valutato come il dispositivo preveda l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di implementare ulteriormente quanto previsto dalla norma, rafforzando il divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro attraverso l'obbligatorietà dell'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi *on line*, di appositi sistemi richiedenti l'uso esclusivo di carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, e prevedendo altresì corsi di formazione e prevenzione all'interno degli istituti scolastici.

**G/1058/8/6**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che:

le case da gioco autorizzate nel nostro Paese danno oggi lavoro a circa 3.000 dipendenti oltre a generare un notevole indotto sull'economia locale; le stesse concorrono al finanziamento diretto degli Enti pubblici detentori dei diritti di concessione; la crisi del settore è destinata quindi ad avere gravi ricadute occupazionali ed economiche nei territori interessati;

le case da gioco autorizzate sono altresì realtà attive in una pluralità di servizi afferenti al turismo, alla ristorazione, alla ricezione e partecipano, con risorse economiche ed umane, ad eventi di forte rilevanza artistica e culturale;

la congiuntura gravemente sfavorevole ha portato i Casinò di Campione d'Italia e di Sanremo a dichiarare lo stato di crisi, mentre il comune di Venezia ha deciso di privatizzarne la gestione, e il Casinò di Saint-Vincent ha annunciato, in questi giorni, la necessità di alleggerire i costi del personale;

le cause della situazione di difficoltà sono dovute, accanto alla generale congiuntura

negativa dell'economia del Paese, alla fortissima concorrenza rappresentata da una sempre crescente offerta di nuove tipologie di gioco, nonché dalla presenza di numerose Case da gioco nei paesi limitrofi (Austria, Francia, Svizzera) spesso ubicate a pochi chilometri dalla frontiera; a ciò si aggiungono provvedimenti legislativi che, seppur concepiti con intenti condivisibili, penalizzano l'attività senza un ritorno concreto in termini di efficacia,

impegna il Governo:

ad istituire, in tempi brevi, un tavolo di confronto con gli organismi di rappresentanza delle case da gioco per valutare iniziative atte a favorirne la ripresa economica e a salvaguardarne i lavoratori.

### **G/1058/9/6**

PANIZZA, ZELLER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che:

la fiscalità energetica ed ambientale può rappresentare una leva di sviluppo del lavoro e della competitività del sistema Italia, avviando la transizione del Paese verso un'economia a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre, attraverso decreti legislativi, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO<sub>2</sub> dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema "*cap & trade*" basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Tali nuove misure devono essere finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "*dumping ambientale*" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

- a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;
- b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica,

alla

riduzione della CO<sub>2</sub>, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

- 1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
  - 2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
  - 3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
  - 4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;
- d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

- 1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;
- 2) sistemi, impianti e tecnologie;
- 3) prodotti, processi e sistemi tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
- e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
- 1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento;
- 2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
- f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad esempio la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;
- g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

**G/1058/10/6 (già em. 2.10)**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, FORNARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valutato il provvedimento in esame;

premesso che:

l'articolo 2 al comma 1 delega il Governo ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati una serie di principi e criteri direttivi;

in particolare, alla lettera i) viene specificato il principio in base al quale si debba determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

impegna il governo

a procedere alla determinazione delle rendite medie ordinarie delle unità immobiliari anche sulla base, dove possibile, dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

**G/1058/11/6 (già em. 4.6)**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

premesso che:

l'articolo 4, al comma 2 delega il Governo ad introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, detrazioni, deduzioni, ecc) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione. La disposizione prevede che, nella predisposizione dei decreti legislativi, il Governo tenga conto delle priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e istruzione nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;

il secondo periodo del comma 2 delega il Governo a procedere, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del presente articolo, alla razionalizzazione e stabilizzazione dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sulla base delle scelte dei contribuenti;

considerato che:

in base alla normativa vigente, introdotta dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e successive modifiche, i proventi dell'8 per mille vengono attribuiti con un sistema piuttosto articolato che consente ai contribuenti di scegliere tra varie opzioni tra le quali vi è lo Stato stesso, la Chiesa cattolica e varie altre confessioni religiose. Tuttavia, i contribuenti non sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente l'opzione per la destinazione dell'otto per mille per cui anche l'otto per mille del gettito fiscale di chi non effettua una scelta viene ripartito tra i soggetti beneficiari, in proporzione alle scelte espresse (mediamente il 42,73 per cento dei contribuenti hanno espresso una scelta tra il 1990 e il 2007) e salvo rinuncia unilaterale dei medesimi;

impegna il governo

ad assicurare che, nell'ambito della razionalizzazione dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti rimanga in capo al bilancio dello Stato.

**G/1058/12/6 (già em. 14.23)**

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

premesso che:

l'articolo 14 al comma 1, conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo del sistema costituito dal regime concessorio e autorizzatorio; al comma 2 si indicando i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nel riordino della materia, specificando, alla lettera *ff*), anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico, la necessità di prevedere un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

impegna il governo

ad adoperarsi affinché all'interno degli ippodromi si provveda unicamente all'installazione di congegni elettronici finalizzati alla raccolta delle scommesse ippiche e non invece di apparecchi e congegni da gioco (*slot machine, videolottery*) dedicati al gioco *on-line* ovvero a forme di gioco che prevedono vincite in denaro, tali da snaturare completamente la natura degli ippodromi come luoghi di aggregazione di famiglie, di cultori delle specie equine e della natura.

**G/1058/13/6 (già em. 2.13)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di rivedere alcune criticità del vigente sistema fiscale, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni normative specifiche finalizzate a sanzionare i responsabili dei servizi delle Amministrazioni Comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza con relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore.

**G/1058/14/6 (già em. 12.3)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valutato il provvedimento in esame;

considerato che il Governo è delegato ad introdurre con appositi decreti legislativi norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi secondo prestabiliti principi e criteri direttivi;

considerato l'elevato numero di partite IVA aperte soprattutto da cittadini o imprese straniere che vengono poi chiuse in un brevissimo lasso di tempo senza che vengano eseguiti tutti i versamenti fiscali e previdenziali dovuti;

ritenuto opportuno prevedere che i cittadini e le imprese straniere che richiedono l'apertura della partita Iva forniscano un'adeguata garanzia fideiussoria a copertura dei debiti fiscali e previdenziali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, al fine di prevedere che, all'atto dell'apertura della partita Iva, i cittadini extracomunitari e le imprese non comunitarie prive di una stabile organizzazione forniscano idonee garanzie fideiussorie a favore dell'Agenzia delle entrate, che possano garantire i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti nell'esercizio dell'attività'.

**G/1058/14/6 (testo 2)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che il Governo è delegato ad introdurre con appositi decreti legislativi norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi secondo prestabiliti principi e criteri direttivi;

considerato l'elevato numero di partite IVA aperte soprattutto da cittadini o imprese straniere che vengono poi chiuse in un brevissimo lasso di tempo senza che vengano eseguiti tutti i versamenti fiscali e previdenziali dovuti;

ritenuto opportuno prevedere che i cittadini e le imprese straniere che richiedono l'apertura della partita Iva forniscano un'adeguata garanzia fideiussoria a copertura dei debiti fiscali e previdenziali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare i controlli e adottare iniziative, anche normative, al fine di prevedere che, all'atto dell'apertura della partita Iva, i cittadini extracomunitari e le imprese non comunitarie prive di una stabile organizzazione forniscano garanzie anche fideiussorie a favore dell'Agenzia delle entrate.

#### **G/1058/15/6 (già em. 11.9)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che nel provvedimento stesso il Governo è delegato ad introdurre decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, anche a chiarire con precisione la autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

impegna il Governo

A valutare l'opportunità di integrare l'attuale disposizione, prevedendo la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.

#### **G/1058/16/6 (testo 2)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento delle Finanze, nel 2012, su tre partite Iva aperte, una rientra nel cosiddetto regime dei contribuenti minimi, il quale prevede una imposta forfetaria, che sostituisce Irpef e Irapp, del 5 per cento per i primi 5 anni di attività (prima era del 20 per cento ma senza limiti temporali), né l'applicazione dell'IVA, né a debito né a credito (cioè scaricabile), obblighi contabili ridotti al minimo, esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazioni per lo spesometro;

stimato che con la decisione 2013/678/UE del Consiglio UE pubblicata nella gazzetta ufficiale europea n. L316 del 27/11/13, in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui; impegna il Governo

a valutare l'opportunità di perfezionare il vigente regime fiscale dei minimi, adottando un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro.

**G/1058/16/6 (già em. 11.4)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento delle Finanze, nel 2012, su tre partite Iva aperte, una rientra nel cosiddetto regime dei contribuenti minimi, il quale prevede una imposta forfetaria, che sostituisce Irpef e Irap, del 5 per cento per i primi 5 annidi attività (prima era del 20 per cento ma senza limiti temporali), né l'applicazione dell'IVA, né a debito né a credito (cioè scaricabile), obblighi contabili ridotti al minimo, esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazioni per lo spesometro;

stimato che con la decisione 2013/678/UE del Consiglio UE pubblicata nella gazzetta ufficiale europea n. L316 del 27/11/13, in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui; impegna il Governo

a valutare l'opportunità di perfezionare il vigente regime fiscale dei minimi, adottando un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro.

**G/1058/17/6 (già em. 7.1)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità principali del provvedimento è quella di sostenere ed incentivare la ripresa economica e che nel provvedimento stesso il Governo è delegato ad introdurre decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, anche a chiarire con precisione la autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

impegna il Governo

A valutare l'opportunità di integrare l'attuale disposizione, prevedendo la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.

**G/1058/18/6 (già em. 4.9)**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in esame;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il rilancio del settore economico italiano, anche attraverso una riduzione della pressione fiscale, il cui livello, ormai, impedisce a molte aziende di poter investire nuove risorse;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, anche attraverso una consistente quota dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente.

**G/1058/19/6 (già em. 4.7)**

CARRARO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge dispone la redazione annuale di un rapporto allegato al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, cioè su tutte le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, e regime di favore, prevedendo l'eventuale costituzione di una Commissione indipendente composta da un numero massimo di 15 esperti;

lo stesso articolo reca la delega al Governo: ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socio-economiche, nonché a razionalizzare e stabilizzare l'istituto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF; a definire in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

in particolare, il comma 3 del suddetto articolo destina le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale - al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto debito/PIL - e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che al Fondo citato sia attribuita anche parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.

**G/1058/20/6 (già em. 9.1)**

CARRARO

*Il Senato,*

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita",

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali;

in particolare, la lettera *b*) del comma 1 indica tra i principi e criteri della delega, la previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; la previsione dell'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; il rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere tra i principi e criteri per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, la revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie, disponendo che i prelevamenti rilevino come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della propria famiglia.

**G/1058/21/6 (già em. 13.6)**

**CARRARO**

*Il Senato,*

in sede di discussione del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA;

il comma 2 del predetto articolo reca, altresì, la delega al Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere tra i principi e criteri per l'esercizio della delega di cui al comma 2 dell'articolo 13, l'agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e la previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.

**G/1058/22/6 (già em. 1.5)**

FAVERO, PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale;

la delega di revisione del sistema fiscale prevede, quali principi e criteri direttivi, una tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, la coerenza e la tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio e la tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico;

considerato che,

il provvedimento, nel suo complesso, mira alla realizzazione del sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

recenti rilevazioni hanno evidenziato che le famiglie sono oggi quelle che più patiscono i costi e gli oneri della crisi economica e sociale e che, pertanto, occorre adottare interventi per ridurre il carico fiscale che grava su di esse;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di revisione del sistema fiscale, di prevedere una revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia orientata all'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi che le famiglie sostengono per l'acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei membri delle famiglie stesse, nonché di disporre l'applicazione di coefficienti famigliari per la determinazione del carico fiscale complessivo.

**G/1058/23/6 (già em. 4.8)**

PEZZOPANE, BELLOT, CARRARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che,

il provvedimento in questione è finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita;

la delega fiscale, fra le altre misure, è orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*);

all'articolo 4 del disegno di legge in esame, si prevede che le maggiori entrate risultanti dal contrasto dell'evasione fiscale siano destinate esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale a carico dei contribuenti;

si dispone, altresì, che al Fondo siano conferiti, per essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale a carico delle imprese, anche i risparmi di spesa dovuti ai minori contributi o incentivi alle imprese stesse;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo  
a valutare l'opportunità di conferire a detto Fondo anche parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente, secondo modalità e limiti stabiliti ogni anno da un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.

**G/1058/24/6 (Già em. 7.2 e 7.3)**

GIANLUCA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che,

il provvedimento in esame è finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita;

a tal fine, l'articolo 7 del provvedimento in esame reca una delega al Governo finalizzata a riformare gli attuali regimi fiscali nell'ottica della semplificazione, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali. In tale ambito, dovranno essere semplificati anche gli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Infine, è previsto che dovranno essere semplificate anche le funzioni dei sostituti d'imposta, dei CAF e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica.

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di riforma del sistema fiscale, all'armonizzazione e alla semplificazione dei termini di approvazione e conseguente pubblicizzazione di modelli, *software* applicativi e modellistica in genere, garantendo altresì a conoscibilità degli stessi con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti da parte dei contribuenti, nonché a promuovere la omogeneizzazione dei criteri di computo dei termini e delle relative scadenze in materia fiscale.

**G/1058/25/6 (già em. 9.2)**

PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che,

il provvedimento in esame, finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita, reca una serie di misure volte a rafforzare le attività conoscitive e di controllo dell'amministrazione e delle agenzie fiscali e a contrastare il fenomeno dell'evasione e delle frodi fiscali, nel rispetto dell'assoluta riservatezza e comunque della tutela dei diritti dei contribuenti;

in particolare, l'articolo 9 del provvedimento indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di *money transfer* o di trasferimento di immobili, i fenomeni di *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale;

in tale ambito si prevede, pertanto, oltre al rafforzamento dei controlli mirati al contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, nel corso dell'attività di controllo, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Inoltre, deve essere rispettato il principio di proporzionalità e

rafforzato il contraddittorio con il contribuente.

Tutto ciò premesso,  
impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di riforma del sistema fiscale relative al rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, che in materia di indagini finanziarie i prelevamenti a carico dei contribuenti restino presunti come ricavi e compensi, con la relativa possibilità di prova contraria riservata però alla sola parte che eccede i prelevamenti finalizzati a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia.

**G/1058/26/6 (già em. 13.3)**

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI,  
PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058 recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessi che,

il provvedimento in esame, finalizzato alla realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, reca una serie di misure volte alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e su altre imposte indirette;

in particolare, l'articolo 13 prevede principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA. In tale ambito, il Governo è inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte ed. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari;

nell'ambito della revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi appare opportuno prevedere appositi interventi di agevolazione per il sostegno dell'imprenditoria giovanile;

Impegna il governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, forme di riduzione dell'imposizione sui trasferimenti d'impresa a titolo oneroso volte a favorire la mobilità aziendale e l'avvento di una generazione di imprenditori più giovani e motivati;

a prevedere, al fine di agevolare i suddetti trasferimenti d'azienda, forme adeguate di riduzione dell'imposizione indiretta e la perdita dei benefici in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.

**G/1058/27/6**

MOSCARDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che la presa d'atto del risultato reddituale di segno negativo ossia della perdita di periodo rappresenta un passaggio cruciale nella costruzione di un sistema impositivo che sia effettivamente rispettoso del principio della capacità contributiva;

evidenziata la necessità di eliminare il limite quantitativo all'utilizzo introdotto con l'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011 che, rallentando il processo di riassorbimento delle perdite pregresse,

non consente il loro immediato utilizzo e determina un appesantimento nella gestione dei flussi di cassa, con la conseguente necessità di introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto *carry backward* che, al verificarsi di talune circostanze costituisce uno dei pochi strumenti capaci di assicurare un'adeguata considerazione delle perdite pregresse.

considerato inoltre quanto alla perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi è essenziale superare l'attuale sistema duale che, oltre ad essere privo di fondamento razionale, non consente di garantire piena considerazione delle perdite in parola

valutato opportuno unificare il regime delle perdite patite da questi soggetti con la previsione di un sistema misto (compensazione orizzontale nel periodo in cui la perdita risulta sofferta e riporto a nuovo in ipotesi di incapienza del reddito complessivo) che assicuri il loro pieno assorbimento.

impegna il Governo:

ad eliminare, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

ad istituire un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiante;

a ridefinire, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto;

a chiarire che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione.

## **1.1**

FUCKSIA, MOLINARI, VACCIANO

### **RITIRATO**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti,» aggiungere le seguenti: «anche ai fini deflattivi,» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che salvaguardino, comunque, le tutele del contribuente».*

## **1.2**

BELLOT, BITONCI

### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) Il previsione di un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai

seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».

### **1.3**

**BELLOT, BITONCI**

#### **RITIRATO**

*A comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) prevedere, quando il Governo modifica o introduce nuove disposizioni tributarie, una relazione da trasmettere al Parlamento e alle competenti Commissioni parlamentari contenente l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti e le implicazioni in termini di finanza locale».

### **1.4**

**VACCIANO, MOLINARI**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri delle famiglie con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente e per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri delle famiglie e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo che tengano conto di ogni altra agevolazione».

### **1.5**

**FAVERO, PEZZOPANE**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

### **1.6**

**SANTINI**

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti

familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

**1.7**

**GASPARRI**

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

**1.8**

**DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO**

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

**1.9**

**BELLOT, BITONCI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) esclusione della possibilità di aumento della misura degli acconti d'imposta al fine di considerare le norme modificate.

**1.10**

**MOLINARI, VACCIANO**

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Entro lo stesso termine, il Governo effettua una analisi di impatto della delega che valuti i costi/benefici anche dal punto di vista dell'efficacia ed efficienza ed alla luce di analoghe esperienze maturate negli altri paesi europei in ragione della futura Unione economica fiscale, riferendone alle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche in relazione ad eventuali modifiche normative. Nelle more, l'attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sospesa».

**1.11**

**GIANLUCA ROSSI**

*Al comma 4, dopo le parole: «n. 135», inserire le seguenti: «e successive modificazioni».*

**1.12**

**OLIVERO**

**RITIRATO**

*Al comma 4, sopprimere le parole: «anche in relazione ad eventuali modifiche normative».*

**1.13**

**PEZZOPANE**

## **RITIRATO**

*Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «anche in relazione ad eventuali modifiche normative».*

### **1.14**

PEZZOPANE

## **RITIRATO**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 23-quater, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento" sono soppresse;
- b) le parole: "tale trattamento" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento economico"».

### **1.15**

BELLOT, BITONCI

## **RITIRATO**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. In particolare, i decreti legislativi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) le norme devono essere basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
- b) deve essere garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
- c) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
- d) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione».

### **1.16**

BELLOT, BITONCI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per stabilizzare le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni».

### **2.1**

MONTEVECCHI, MOLINARI, VACCIANO

## **RITIRATO**

*Al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, in ottemperanza all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando i seguenti principi e criteri direttivi:»

*Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: «dei terreni edificabili accatastati come agricoli» nonché sostituire la lettera g), con la seguente:*

*«g) procedere alla modifica delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati al [me di realizzare la completa distinzione fra l'ambito tecnico descrittivo e quello estimativo;».*

## **2.2**

**BELLOT, BITONCI**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) valorizzare lo strumento dell'autodichiarazione da parte del contribuente o del professionista da lui delegato».*

## **2.3**

**BELLOT, BITONCI**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) attivare nuove procedure di accatastamento che prevedano una condivisione telematica dei dati e documenti tra l'Agenzia delle entrate e gli Uffici urbanistici dei Comuni».*

## **2.4**

**BELLOT, BITONCI**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «speciali catastali» aggiungere le seguenti: «facilitare e supportare concretamente l'attività dei Comuni, Unioni di Comuni od Associazioni di Comuni per lo svolgimento di funzioni associate, nella cooperazione con l'Agenzia delle Entrate mediante il rafforzamento delle attività svolte dagli enti locali aventi valenza catastale-fiscale, sulla base delle norme vigenti come previsto dall'art. 3 – comma 5 della legge 23/12/1996 n. 662 C 336, art. 1 della legge 311/2004, dall'art. 34-quinques della legge 80/2006».*

## **2.5**

**BELLOT, BITONCI**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziare e semplificare l'accessibilità dei Comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale».*

## **2.6**

**BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove disponibili».*

## **2.7**

**BELLOT, BITONCI**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) considerare come non si valutino come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».

## **2.8**

**BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, lettera h), numero 1.2) dopo la parola: «mercato» aggiungere le seguenti: «rilevato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile» e dopo la parola: «localizzazione» aggiungere «, la classe energetica».*

## **2.9**

**BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, lettera i), numero 1) dopo le parole: «redditi da locazione medi» aggiungere le seguenti: «rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile» e dopo la parola: «localizzazione» aggiungere le seguenti: «la classe energetica».*

## **2.10**

**BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO**

*Al comma 1, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile».*

## **2.11**

**BELLOT, BITONCI**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere che la regolarizzazione catastale sia applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, escludendo gli immobili abusivi non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico».

## **2.12**

**BITONCI, BELLOT**

### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere agevolazioni fiscali, con riferimento all'imposta municipale propria, a favore dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli».

## **2.13**

**BELLOT, BITONCI**

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) ad adottare specifiche sanzioni pecuniarie per i responsabili dei servizi delle Amministrazioni Comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza con relativa

documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore».

#### **2.14**

BITONCI, BELLOT

#### **RITIRATO**

*Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «equivalente (ISEE)», aggiungere le seguenti:*  
«prevedendo altresì una riforma del regime dell'imposta municipale propria gravante sugli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico e che consideri adeguatamente, nel regime di detrazioni ed esenzioni, il ruolo svolto da questi Istituti».

#### **2.15**

BITONCI, BELLOT

#### **RITIRATO**

*Al comma 3, lettera o) aggiungere, in fine, le parole: «stabilendo altresì come tale modalità determini, per le risorse a favore dei Comuni e riferibili alle compensazioni IMU, una invarianza di gettito rispetto al valore finanziario del gettito ICI 2010».*

#### **2.16**

GIANLUCA ROSSI

*Al comma 3, lettera p) sostituire le parole: « la messa in sicurezza degli immobili» con le seguenti: «la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza».*

#### **2.17**

FUCKSIA, SCIBONA, CIOFFI, BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

*Al comma 3, lettera p), in fine, sostituire le parole: «degli immobili» con le seguenti: «la salubrità, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la loro riqualificazione energetica ed architettonica – ambientale degli immobili, e, in quest'ultimo caso, se rientrante in piani o programmi comunali di riqualificazione del territorio».*

#### **2.18**

BELLOT, BITONCI

#### **RITIRATO**

*Al comma 3 dopo la lettera s) aggiungere la seguente:*  
«s-bis) prevedere come l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi, ai fini della responsabilità amministrativa rilevi danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente».

#### **2.19**

BELLOT, BITONCI

#### **RITIRATO**

*Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:*  
«s-bis) prevedere che l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi rilevi ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente».

## **2.100**

I RELATORI

*Al comma 3, lettera p), sostituire le parole: «la messa in sicurezza degli immobili», con le seguenti: «la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica».*

## **2.1000**

I RELATORI

*Al comma 3, lettera c), dopo la parola "convenzioni" inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".*

## **3.1**

GIANLUCA ROSSI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento» con le seguenti: «della disciplina sia attuativa sia dell'accertamento».*

## **3.2**

BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) valutare in forma disaggregata le stime dell'economia non osservata per settori economici e per tipologia di contribuenti, distinguendo i grandi contribuenti, le imprese di medie dimensioni, le imprese di piccole dimensioni, i lavoratori autonomi e le persone fisiche, valutando anche gli effetti del contrasto di interessi come strumento per ridurre l'evasione fiscale».*

## **3.3**

BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «annuale», aggiungere le seguenti: «e pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, precisando chiaramente il numero e la tipologia delle azioni svolte, suddivise per tipologia di settore e per Regione».*

## **3.4**

BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) prevedere che le azioni svolte per il contrasto all'evasione fiscale siano pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, indicando il numero, la tipologia e la regione dove l'azione si è svolta».*

## **3.5**

GASPARRI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».*

## **3.6**

FAVERO, PEZZOPANE

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, delle associazioni familiari».*

### **3.7**

**SANTINI**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».*

### **3.8**

**DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».*

### **3.9**

**BELLOT, BITONCI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera d), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e diffondere altresì i dati dei controlli e delle verifiche su tutto il territorio nazionale, in modo da monitorare soprattutto i territori dove minore è la propensione a pagare le imposte».*

### **3.10**

**BELLOT, BITONCI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «valutare l'ampiezza», aggiungere le seguenti: «, la localizzazione».*

### **3.11**

**BELLOT, BITONCI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) La commissione di cui al precedente comma ha anche il compito di effettuare uno studio sugli squilibri territoriali dell'evasione e sulla propensione al pagamento delle imposte, al fine di riequilibrare il recupero di gettito».*

### **3.12**

**VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI**

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) istituire uno strumento specifico per verificare arricchimenti illeciti ai danni dell'erario da parte di chi ricopre, o abbia ricoperto negli ultimi venti anni, cariche pubbliche elettive o incarichi di rilievo nelle Pubbliche Amministrazioni, basato su un confronto del patrimonio del soggetto con tutti i redditi, di qualunque natura, percepiti e dichiarati, e prevedere la pubblicazione dei relativi accertamenti sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate;».*

### **4.1**

**GASPARRI**

*Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».*

#### **4.2**

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

*Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».*

#### **4.3**

FAVERO, PEZZOPANE

*Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, delle associazioni familiari».*

#### **4.4**

SANTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «delle associazioni familiari».*

#### **4.5**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

**RITIRATO**

*Al comma 2, dopo la parola: «svantaggiate,» aggiungere le seguenti: «anche sulla base delle risultanze dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),».*

#### **4.6 (testo 2)**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Governo, assicura con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».*

#### **4.6**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Governo, assicura con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in modo tale da far sì che la quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti rimanga in capo al bilancio dello Stato».*

#### **4.7**

CARRARO

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».*

#### **4.8**

PEZZOPANE

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».*

#### **4.9**

**BELLOT, BITONCI**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.».*

#### **4.10**

**BITONCI, BELLOT**

**RITIRATO**

*Al comma 3, dopo le parole: «del Fondo medesimo», aggiungere le seguenti parole: «ovvero alla riduzione progressiva del cuneo fiscale delle imprese».*

#### **5.1**

**MOLINARI, VACCIANO**

**RITIRATO**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguente:*

*«a) definire la condotta abusiva come un puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un indebito vantaggio fiscale;».*

#### **5.2**

**VACCIANO, MOLINARI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*«a) definire la condotta abusiva come uso di strumenti giuridici idonei essenzialmente ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;».*

#### **5.3**

**VACCIANO, MOLINARI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

*«2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali ed oggettive;».*

#### **5.4**

**VACCIANO, MOLINARI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) Disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo ed i relativi vantaggi fiscali indebitamente conseguiti, lasciando in capo al contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso agli strumenti giuridici utilizzati;».*

#### **5.5**

**VACCIANO, MOLINARI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato».*

*Conseguentemente, in fine, sostituire le parole: «a tali strumenti;», con le seguenti: «agli strumenti giuridici utilizzati;».*

## **5.6**

**FORNARO**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis). Considerato che condizione dell'antigiuridicità della condotta abusiva è che il risparmio di imposta si concretizzi in capo al soggetto che pone in essere la condotta, l'accertamento tributario e l'applicazione del conseguente regime sanzionatorio dovranno essere solo in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta».*

## **5.7**

**MARAN, OLIVERO**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) effettuare l'accertamento tributario ed applicare il conseguente regime sanzionatorio in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta, anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili».*

## **5.8**

**BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis). Prevedere una elencazione delle fattispecie di condotta abusiva così come emerse dalla casistica giurisprudenziale;».*

## **6.1**

**MOLINARI, VACCIANO, FUCKSIA**

**RITIRATO**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo l'istituzione di uno sportello unico del contribuente che faciliti i rapporti con la P.A.».*

## **6.2**

**BELLOT, BITONCI**

**RITIRATO**

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*«e-bis). Stabilendo che, per tutte le tipologie di rateizzazione, gli interessi dovuti sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti al saggio legale;*

*e-ter). Stabilendo che, anche nel caso in cui l'inadempimento determini la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 deve essere commisurata all'importo delle rate non versate e non anche a quello dei tributi che rimangono ancora da pagare sulla base del piano di ammortamento;*

*e-quater). Prevedendo che le norme più favorevoli emesse in sede di svolgimento della delega debbano trovare applicazione anche alle rateizzazioni in corso, per il quale il contribuente non sia decaduto dal beneficio della rateizzazione».*

## **6.3**

GIANLUCA ROSSI

**RITIRATO**

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis). Prevedendo limiti e condizioni alla prestazione di garanzie fideiussorie per la rateizzazione del debito, tenuto conto, in particolar modo, dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel decennio precedente alla data di pagamento della prima rata».

**6.4**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

**RITIRATO**

*Al comma 6 dopo la parola: «garantirne», aggiungere le seguenti: «la semplificazione delle procedure e».*

**6.5**

GIANLUCA ROSSI

*Al comma 6, sostituire le parole: «di una migliore tutela», con le seguenti: «della tutela»; sostituire le parole: «che non producono», con le seguenti: «nei casi in cui non producano».*

**7.1**

BELLOT, BITONCI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis). All'introduzione, per le piccole imprese, di tre regimi fiscali:

- 1) un regime contabile semplificato;
- 2) un regime fiscale per le attività imprenditoriali marginali con una tassazione forfetaria e ridotti adempimenti;
- 3) un regime fiscale che comporti una tassazione sostitutiva del reddito per le imprese di minori dimensioni e presenti elementi di premialità per le nuove iniziative produttive».

**7.2**

GIANLUCA ROSSI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis). All'armonizzazione e alla semplificazione dei termini di approvazione e conseguente pubblicizzazione di modelli, *software* applicativi e modellistica in genere garantendo la conoscibilità degli stessi con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti da parte dei contribuenti».

**7.3**

GIANLUCA ROSSI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis). Alla omogeneizzazione dei criteri di computo dei termini e delle relative scadenze fiscali».

**7.4**

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI,  
PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

**RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis). All'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'espletamento degli adempimenti*

amministrativi finalizzati ad attività di controllo fiscale».

#### **7.5**

**CARRARO**

**RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis). All'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'espletamento degli adempimenti amministrativi finalizzati ad attività di controllo fiscale».

#### **7.6**

**BELLOT, BITONCI**

**RITIRATO**

*Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'espletamento degli adempimenti amministrativi finalizzati ad attività di controllo fiscale».

#### **Art. 8.**

#### **8.1**

**VACCIANO, MOLINARI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, dopo le parole: «non possono comunque essere ridotte le pene minime», aggiungere le seguenti: «e quelle accessorie».*

#### **8.2**

**BITONCI, BELLOT**

**RITIRATO**

*Al comma 1, dopo le parole: «all'effettiva gravità dei comportamenti» aggiungere le seguenti: «distinguendo tra il caso in cui l'infedeltà della dichiarazione derivi dalla mancata indicazione di elementi attivi di imposta o base imponibile e il caso in cui discenda invece dal disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, purché non fittizi».*

#### **8.3**

**VACCIANO, MOLINARI**

**RITIRATO**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le modalità di applicazione in ambito tributario delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».*

#### **9.1**

**CARRARO**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».*

## **9.2**

PEZZOPANE

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

## **9.3**

BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

## **9.4**

BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo la gratuità delle transazioni non superiori a 500 euro sia per il consumatore finale, sia per gli esercenti commerciali».

## **9.5**

BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:* «e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante».

## **9.6**

BELLOT, BITONCI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole:* «e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante» *con le parole:* «salvaguardando l'uso del denaro contante per tutte le transazioni non superiori a 3.000 euro».

## **9.7**

BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole:* «nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica» *con le parole:* «ed introducendo agevolazioni, sotto forma di parziali deduzioni o detrazioni, per chi sostiene costi e spese mediante ricorso a mezzi di pagamento tracciabili».

## **9.8**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo altresì una specifica disciplina di deroga ai limiti per l'utilizzo del denaro contante nelle Case da gioco autorizzate, esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti».

## **9.9**

MALAN

### **RITIRATO**

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) prevedere l'introduzione di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione della presente lettera è coordinata con il recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dall'Unione europea o dagli organismi internazionali».

### **Art. 10.**

## **9.1000**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola "agenzie fiscali" sopprimere la parola "anche".*

## **10.1**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Al comma 1, dopo le parole: «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente», aggiungere le seguenti: «assicurando la terzietà dell'organo giudicante, la cui struttura organizzativa deve rispondere solo al Ministro di grazia e giustizia».*

### **10.1 (testo2)**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Al comma 1, dopo le parole: «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente», aggiungere le seguenti: «, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, ».*

## **10.2**

DE POLI

### **RITIRATO**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «... ed ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».*

## **10.3**

DE PIETRO, VACCIANO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».*

### **10.3 (testo 2)**

VACCIANO, BELLOT, OLIVERO, FORNARO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».*

## **10.4**

MARINELLO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le*

*seguinti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».*

**10.5**

**BELLOT, BITONCI**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».*

**10.6**

**OLIVERO**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».*

**10.7**

**FORNARO, RUSSO**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente» aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;».*

**10.8**

**MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché ne sia assicurata la prova dell'avvenuta visualizzazione;».*

**10.9**

**BELLOT, BITONCI**

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis). Prevedere una revisione delle modalità di calcolo degli interessi di mora applicati nelle procedure di riscossione, al fine di uniformarli, se più onerosi, a quelli applicati alle somme dovute dall'Amministrazione al contribuente a titolo di rimborso ove quest'ultimo sia intempestivo».*

**10.10**

**PEZZOPANE**

*Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «del gruppo stesso», aggiungere le seguenti: «e delle società iscritte all'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248».*

**10.11**

**CALEO**

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 6) con il seguente: «6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti».*

**10.12**

BITONCI, BELLOT

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 6) con il seguente: «6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti».*

**10.13**

GENTILE

*Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere le parole: «con lo strumento del ruolo» e dopo la parola «partecipate» inserire le seguenti: «, con società sottoposte a controllo pubblico, con i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».*

**10.14**

OLIVERO

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».*

**10.15**

FORNARO, PEZZOPANE

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».*

**10.16**

CASSANO

*Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».*

**10.17**

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere le parole da: «ovvero avvalendosi» a «Equitalia».*

**10.18**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

**RITIRATO**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:  
«8-bis) prevedere la pubblicazione obbligatoria delle attività svolte in termini di somme riscosse, rateizzazioni attuate, pignoramenti disposti».*

**10.100**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente» aggiungere le seguenti: «nonché la revisione della disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, prevedendo l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti, con particolare*

riferimento ai revisori legali dei conti;».

### **10.300**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera c), numero 4, sopprimere le parole "del gruppo stesso".*

### **10.400**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: "e della disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, in riferimento ai soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti".*

## **11.1**

MOSCARDELLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) introduzione delle norme per la ridefinizione delle regole di determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società secondo i seguenti principi e criteri direttivi: razionalizzare e semplificare, mantenendo fermo il modello della dipendenza parziale del reddito imponibile dall'utile civilistico, la trama delle regole tributarie che, imponendo una grande mole di variazioni in aumento ed in diminuzione, appesantiscono la gestione degli adempimenti gravanti sul mondo delle imprese ed annacquano, al contempo, l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio della capacità contributiva.».*

## **11.2**

BELLOT, BITONCI

*Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «dovuto» aggiungere le seguenti: «e l'esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti, anche organizzati in forma societaria, il cui volume di affari annuale è inferiore a quarantamila euro, stabilendone altresì l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti».*

## **11.3**

MOSCARDELLI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*«d-bis) eliminazione, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;*

*d-ter) istituzione di un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiente;*

*d-quater) ridefinizione, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione».

#### **11.4**

**BELLOT, BITONCI**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) adozione di un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro».

#### **11.5**

**BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO**

**RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) eventuale armonizzazione della base imponibile delle imposte italiane con quelle previste per le medesime tipologie di redditi negli altri paesi europei».

#### **11.6**

**SANTINI**

**RITIRATO**

*Al comma 2, dopo le parole: «attività produttive (IRAP)» aggiungere le seguenti: «, individuando il numero, comunque non inferiore a tre, di lavoratori subordinati a tempo pieno direttamente utilizzati nell'attività produttiva e funzionali al conseguimento di ricavi e compensi, al di sopra del quale si considera realizzato il presupposto dell'assoggettamento ad Irap».*

#### **11.7**

**BONFRISCO**

**RITIRATO**

*Al comma 2, dopo le parole: «attività produttive (IRAP)» aggiungere le seguenti: «, individuando il numero, comunque non inferiore a tre, di lavoratori subordinati a tempo pieno direttamente utilizzati nell'attività produttiva e funzionali al conseguimento di ricavi e compensi, al di sopra del quale si considera realizzato il presupposto dell'assoggettamento ad Irap».*

#### **11.8**

**OLIVERO**

**RITIRATO**

*Al comma 2, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «individuando il numero, comunque non inferiore a tre, di lavoratori subordinati a tempo pieno direttamente utilizzati nell'attività produttiva e funzionali al conseguimento di ricavi e compensi, al di sopra del quale si considera realizzato il presupposto dell'assoggettamento ad Irap».*

#### **11.9**

**BITONCI, BELLOT**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo inoltre la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione».*

## **11.10**

**BITONCI, BELLOT  
RITIRATO**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione non inferiore a 12.000 euro;

b) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;

c) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente».

## **11.0.1**

**GENTILE**

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis. (Modifica dell'articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - T.U.I.R.) Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili, fatti salvi i casi di cui all'articolo 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 per i quali tali redditi sono da attribuirsi esclusivamente al percettore del provento illecito conseguente al compimento di un atto doloso intenzionalmente diretto alla lesione di un altrui diritto."».

## **11.0.2 (già 11.3)**

**MOSCARDELLI**

*Dopo l' articolo 11 inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Revisione del regime della perdita di periodo)*

1. Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione del regime della perdita di periodo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

b) istituzione di un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiente;

c) ridefinizione, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con l'individuazione di parametri

meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione.»

#### **12.1**

BELLOT, BITONCI

#### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) introduzione di un regime fiscale agevolato per le imprese con sede nelle zone di confine, al fine di prevenire la delocalizzazione delle stesse all'estero».

#### **12.2**

BELLOT, BITONCI

#### **RITIRATO**

*Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le parole: «e alla revisione dell'aliquota IRES per le piccole imprese, al fine di prevederne il dimezzamento per queste ultime».*

#### **12.3**

BITONCI, BELLOT

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) presentazione di una garanzia fideiussoria di adeguato valore all'atto dell'apertura di una nuova partita iva da parte di soggetti extra UE»;

#### **12.4**

BELLOT, BITONCI

#### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) introduzione, per le nuove iniziative imprenditoriali messe in atto da giovani di età non superiore a trentacinque anni, di un regime fiscale agevolato con aliquota inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alle vigenti e di una contribuzione previdenziale ridotta per le prime annualità, con la possibilità di compensare nelle annualità successive la differenza contributiva.».

#### **12.5**

BELLOT, BITONCI

#### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) revisione del regime fiscale e del regime di deducibilità dei beni strumentali d'impresa, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria».

#### **12.6**

BELLOT, BITONCI

#### **RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) riduzione dell'aliquota IRES per le piccole imprese; all'onere si provvede mediante una contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato.».

### **12.7**

**BELLOT, BITONCI  
RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) promozione e sostegno per la occupazione dei giovani con età inferiore ai trentacinque anni, prevedendo altresì, allo scopo di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, una riduzione degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro e senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.».

### **12.8**

**PANIZZA, BERGER**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) revisione del sistema di imposizione relativo agli atti di disposizione della piccola proprietà contadina, tenendo conto della peculiare rilevanza dello stesso per l'attività imprenditoriale agricola, da tutelare e incentivare tramite agevolazioni che neutralizzino gli effetti derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale municipale.».

### **12.8 (testo 2)**

**PANIZZA, BERGER**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) revisione del sistema di imposizione per i trasferimenti nell'ambito della piccola proprietà contadina nei territori montani, tenendo conto della peculiare rilevanza che il sistema tributario riveste per l'attività imprenditoriale agricola, da tutelare e incentivare tramite agevolazioni che neutralizzino gli effetti derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale municipale.».

### **13.1**

**MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI  
RITIRATO**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva del 2006 n. 112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, le opportune modifiche di coordinamento alle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.».

### **13.2**

**CASSANO**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva del 2006 n. 112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.».

### **13.3**

**GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI,  
PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

### **13.4**

**OLIVERO**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

### **13.5**

**BELLOT, BITONCI**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

### **13.6**

**CARRARO**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

### **13.7**

**CASSANO**

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.».

### **13.8**

**VACCIANO, MOLINARI**

**RITIRATO**

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.».

### **14.1**

**BELLOT, BITONCI, CANDIANI**

**RITIRATO**

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) adottare iniziative volte a dare attuazione agli impegni assunti con la

conversione del decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di rendere più efficace e incisiva l'azione di contrasto al GAP e ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico garantendo loro le medesime prestazioni previste per gli alcol/tossicodipendenti».

#### **14.2**

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

##### **RITIRATO**

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo altresì dalle gare per il rilascio di concessioni in materia di giochi le persone fisiche e giuridiche condannate per reati gravi anche in via non definitiva».*

#### **14.3**

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

*Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

*«m-bis) introduzione di sanzioni di importo minimo pari a 5.000 euro, e fino ad un massimo di 20.000 euro nel caso di recidiva, per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni 18, e la chiusura temporanea, dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni diciotto».*

#### **14.4**

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

##### **RITIRATO**

*Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*«q-bis) definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli Enti locali sui rischi connessi al gioco d'azzardo;».*

#### **14.5**

CARRARO

##### **RITIRATO**

*Al comma 2, sostituire la lettera z), con la seguente:*

*«z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle limitazioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;».*

#### **14.6**

CARRARO

##### **RITIRATO**

*Al comma 2, lettera z), sopprimere le parole: «di divieto».*

#### **14.7**

CARRARO

*Al comma 2, sostituire la lettera aa), con la seguente:*

*«aa) introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive per i giochi con vincita in denaro qualora la programmazione sia prevalentemente destinata ai minori;».*

**14.8**

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:*

«aa-bis) rafforzamento di misure di controllo e di prevenzione a tutela dei minori e delle altre persone vulnerabili affette da ludopatia, garantendo e riducendo le possibilità di accesso da parte dei minorenni, attraverso campagne informative di prevenzione».

**14.9**

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:*

«aa-bis) promozione e finanziamento di programmi di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d'azzardo da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine di aiutarle nell'attività educativa».

**14.10**

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:*

«aa-bis) rafforzamento del sistema esistente di tracciabilità del denaro, definendo uno specifico conto dedicato con annesso registro delle scommesse e dei concorsi pronostici dove annotare gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza».

**14.15**

CASSANO

*Al comma 2, sostituire la lettera bb), con la seguente:*

«bb) previsione di divieto della pubblicità riguardante il gioco *on line*, realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco».

**14.16**

CASSANO

*Al comma 2, lettera bb), sostituire le parole: «una limitazione massima» con le seguenti: «un divieto».*

**14.17**

TARQUINIO

**RITIRATO**

*Al comma 2 sopprimere la lettera ff).*

**14.18**

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

**RITIRATO**

*Al comma 2, sopprimere la lettera ff).*

**14.19**

MARINELLO

**RITIRATO**

Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

«1) Promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa sia ricostituita la figura degli Enti Tecnici rappresentativi di tutte le componenti associative del comparto e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione che l'Unione Ippica Italiana provveda in particolare:

a) alla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;  
b) alla pianificazione e la gestione del fondo annuale per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

c) alla ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi delle corse nella misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali dell'Unione e con il minimo garantito di 200 milioni di euro, nonché alla remunerazione e al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale come stabilito dal MIPAAF;

d) all'erogazione dei premi vinti al traguardo, in tempi prestabiliti certi, da proprietari e allevatori, nonché alla remunerazione degli ippodromi secondo quanto previsto dalle convenzioni e dal MIPAAF, nonché all'erogazione delle spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;

e) al coordinamento e all'esecuzione dell'attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

f) alla gestione delle banche dati relative alle corse usufruendo dei servizi degli Enti Tecnici;

g) all'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, ad eccezione dei controlli *antidoping* e della giustizia sportiva, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi, in base ai criteri emanati dal MIPAAF;

h) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori, alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;

i) ai rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con i concessionari per il riordino e l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse ippiche.

3) previsione che gli Enti Tecnici provvedano:

a) alla definizione e aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici;

b) alla gestione delle banche dati relative alle corse;

c) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori;

d) alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori ippici;

e) alla stesura dei piani pluriennali per l'allevamento su proposta delle associazioni degli allevatori;

f) alla formulazione dei regolamenti tecnici;

g) alle azioni di verifica e vigilanza sulle strutture tecniche degli ippodromi e dei centri di allenamento a tutela della salute umana e animale;

h) alla riscossione di diritti di segreteria e multe previsti nei regolamenti.

Parte delle funzioni attribuite agli Enti Tecnici possono essere delegate alle Associazioni di categoria dei proprietari ed allevatori purché munite del riconoscimento giuridico dalle Prefetture di competenza con iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico costituito dalle seguenti risorse:

a) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia dei monopoli e delle dogane risponde dei versamenti all'Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza dell'Unione;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet*, mobile, audio video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagini, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

c) un contributo annuale, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

d) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; gli ippodromi potranno commercializzare all'orlo interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo della imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

f) proventi da *simulcasting* in entrata ed uscita con l'estero;

g) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche *online* stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico «servizio generale di interesse economico»;

5) previsione che qualora le risorse scaturenti dalle voci del precedente numero 4) non fossero sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni dell'Unione, le stesse verranno integrate fino ad un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed *extra* erariali

derivanti dai giochi con vincita di denaro e fino al raggiungimento di un fabbisogno totale minimo di 400 milioni di euro annui;

6) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'organizzazione dell'attività del controllo *antidoping* e il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo l'obbligatorietà della clausola compromissoria per tutti componenti del settore definendone i contenuti essenziali».

## **14.20**

**MARINELLO**

**RITIRATO**

*Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:*

«1) Promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa siano costituite le Consulte Tecniche, organismi rappresentativi di tutte le componenti associative della filiera ippica chiamate ad esprimere parere vincolante su alcune materie di loro competenza, in particolare sui piani pluriennali per l'allevamento, sulla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e sul regolamento delle corse;

2) previsione che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali spetti l'organizzazione dell'attività del controllo *antidoping* e il funzionamento della giustizia sportiva di secondo livello definendo i contenuti essenziali della clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore;

3) attribuzione all'Unione Ippica Italiana ,anche in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, di funzioni , fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, riservando al montepremi delle corse il 50 per cento delle entrate totali dell'Unione ed erogando in tempi prestabiliti certi i premi vinti al traguardo a proprietari e allevatori, le spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico alimentato dalle seguenti risorse:

a) quota della raccolta delle scommesse ippiche versata mensilmente all'Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini degli eventi ippici con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate;

c) quota della raccolta dei giochi pubblici effettuata all'interno degli ippodromi versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

d) quota del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche *on-line* stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico "servizio generale di interesse economico";

t) i contributi erariali previsti per legge a garanzia del montepremi e delle provvidenze all'allevamento (d.l. 185/2008-legge 02/2009) fino all'anno 2017 compreso e comunque fino all'attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche;

5) previsione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche nel cui ambito si preveda una percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite».

#### **14.21**

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, FATTORI

*Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1 a 4) con i seguenti:*

«1) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

2) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

3) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;

4) valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.

5) stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico».

#### **14.22**

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

##### **RITIRATO**

*Al comma 2, lettera ff), apportare le seguenti modifiche:*

a) al numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Lega» con le seguenti: «dell'Unione»;

b) ai numeri 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla Lega» con le seguenti: «all'Unione».

#### **14.23**

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, FATTORI

*Al comma 2, lettera ff), numero 2), sopprimere le parole: «e dai giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi».*

#### **14.24**

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO

##### **RITIRATO**

*Al comma 2, lettera ff), sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;».

#### **14.1000**

I RELATORI

*Al comma 2 sopprimere la lettera v).*

#### **14.2000**

##### **I RELATORI**

*Al comma 2 sopprimere la lettera ff).*

#### **14.3000 (testo 2)**

##### **I RELATORI**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera v) con la seguente: "v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali;"*

*b) sostituire la lettera ff) con la seguente: "ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico: 1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della lega ippica italiana è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del medesimo decreto, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al successivo punto 2); 2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017; 3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico; 4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite."*

#### **14.3000**

##### **I RELATORI**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera v) con la seguente: "v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali;"*

b) sostituire la lettera ff) con la seguente: " ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico: 1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della lega ippica italiana è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del medesimo decreto, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al successivo punto 2); 2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017; 3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico; 4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite."

## 15.1

### DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 15. - (*Fiscalità energetica e ambientale*). – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO<sub>2</sub> dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «*cap trade*» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "*dumping ambientale*" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO<sub>2</sub>, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi;

tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

## 15.2

### PANIZZA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Fiscalità energetica e ambientale*). – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO<sub>2</sub> dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema "*cap trade*" basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "*dumping ambientale*" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

- a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;
- b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO<sub>2</sub>, alla sostenibilità;
- c) al finanziamento:
- 1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
  - 2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
  - 3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
  - 4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;
- d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
- 1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;
  - 2) sistemi, impianti e tecnologie;
  - 3) prodotti, processi e sistemi tutti;
- realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
- e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
- 1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;
  - 2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
- f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la carbon *footprint* (CFP), la water *footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;
- g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.
2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.
3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

### 15.3

#### CERONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto

del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011)169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. relativamente alle imprese a forte consumo di energia».

#### **15.4**

**OLIVERO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 relativamente alle imprese a forte consumo di energia».

#### **15.5**

**GIANLUCA ROSSI**

*Al comma 1, sostituire le parole: «preservare e a garantire l'equilibrio ambientale» con le seguenti: «orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili».*

#### **15.6**

GIROTTA, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CASTALDI

*Al comma 1 dopo le parole: «ossido di azoto e di zolfo» aggiungere le seguenti: «distinguendo tra la tassazione dell'energia legata alle emissioni dei gas a effetto serra e la tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti» nonché dopo le parole: «in conformità» aggiungere le seguenti: «del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2020, per l'Italia fissati nella percentuale del 13 per cento, di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e».*

**15.7**

GIANLUCA ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio» con le seguenti: «alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili,».*

**15.8**

BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, sistemi di incentivi fiscali per le aziende, che convertono il proprio sistema produttivo e commerciale, al fine di incentivare la distribuzione di prodotti con il metodo del "vuoto a rendere"».*

**15.9**

CONSIGLIO, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI

**RITIRATO**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le misure di cui al presente articolo non devono incidere sulle tariffe elettriche a carico degli utenti finali».*

**15.0.1**

TARQUINIO

**RITIRATO**

*Dopo l' articolo 15 inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

**(Credito di imposta)**

1. In considerazione delle politiche e delle misure finanziarie previste nel ambito dell'accordo di partenariato 2014-2020, il Governo è delegato ad introdurre, con successivi decreti legislativi, una completa revisione della disciplina in rente i diversi crediti di imposta, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale, finalizzate a promuovere:

a) la realizzazione di nuovi investimenti, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate del paese;

b) la realizzazione di investimenti innovati e con alto contenuto tecnologico/innovativo;

c) la creazione di nuova occupazione;

d) la riconversione industriale di aree oggetto di crisi industriali complesse;

e) il processo di trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello delle imprese;

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in

attuazione del presente articolo è coordinata con la data di approvazione dell'accordo di partenariato 2014-2020.

3. I decreti legislativi di attuazione del comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro della Coesione Territoriale.

4. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## **15.0.2**

**TARQUINIO**

**RITIRATO**

*Dopo l' articolo 15 inserire il seguente:*

**Art. 15-bis.**

(Misure per il settore agricolo)

1. Al fine di rafforzare la competitività del settore agricolo e per promuovere lo sviluppo del comparto agroalimentare il Governo, nell'ambito delle risorse già stanziare per il settore a legislazione vigente, è delegato ad introdurre, con successivi decreti legislativi, una completa revisione dei regimi fiscali in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale, finalizzate a promuovere:

*a)* la realizzazione di nuovi investimenti, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate del paese;

*b)* la realizzazione di investimenti innovativi e con alto contenuto tecnologico/innovativo;

*c)* la creazione di nuova occupazione;

*d)* il processo di trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello delle imprese agricole ed agroalimentari;

*e)* processo di fusione e di concentrazione di micro, piccole e medie aziende;

*f)* introdurre regimi fiscali semplificati per il settore agricolo e agroalimentare;

*g)* la promozione di politiche incentivanti per favorire il sistema delle assicurazioni contro i rischi e le calamità .

2. I decreti legislativi di attuazione del comma 1, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministro delle Politiche agricole e Forestali.

3. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».